REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2020

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mare del Nord e nelle acque sudoccidentali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2019/1241 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche. Esso stabilisce all'allegato I un elenco di specie vietate, all'allegato V disposizioni specifiche inerenti alle misure tecniche stabilite a livello regionale per il Mare del Nord e all'allegato VII disposizioni specifiche inerenti alle misure tecniche stabilite a livello regionale per le acque sudoccidentali.

(2) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 15 e in conformità dell'articolo 29 al fine di modificare detto regolamento prevedendo che le pertinenti disposizioni dell'articolo 13 o le parti A o C degli allegati da V a X si applichino anche alla pesca ricreativa.

(3) L'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 29 per modificare l'elenco delle specie vietate stabilito all'allegato I.

(4) L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 di detto regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) al fine di modificare, integrare o abrogare le misure tecniche stabilite negli allegati del regolamento (UE) 2019/1241, ovvero di derogarvi, anche nell'attuazione dell'obbligo di sbarco.

(5) L'allegato I stabilisce l'elenco delle specie vietate. Gli allegati V e VII del regolamento (UE) 2019/1241 stabiliscono misure tecniche specifiche riguardanti, rispettivamente, il Mare del Nord e le acque sudoccidentali.

(6) Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Svezia hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare del Nord. Il 4 maggio 2020, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune in vista dell'adozione di un atto delegato.

(7) Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nelle acque sudoccidentali. Il 4 maggio 2020, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque sudoccidentali e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune in vista dell'adozione di un atto delegato.

(8) Il presente regolamento è inteso a riunire in un unico atto normativo le disposizioni vigenti relative alle misure tecniche adottate in passato nell'ambito dei piani di rigetto per il Mare del Nord e per le acque sudoccidentali e le nuove misure tecniche proposte.

([1]) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

([2]) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(9) Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato positivamente le prove fornite dai gruppi regionali a sostegno delle misure tecniche incluse in entrambe le raccomandazioni comuni ([3]).

(10) Le misure incluse nel presente regolamento sono state valutate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, e degli articoli 10, 15 e 18 del regolamento (UE) 2019/1241. Gli Stati membri hanno fornito prove che dimostrano la conformità delle proposte all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/1241.

(11) Il gruppo di esperti sulla pesca è stato consultato in merito alle raccomandazioni comuni il 28 luglio 2020. Il Parlamento europeo ha partecipato alla riunione in veste di osservatore.

(12) La raccomandazione comune presentata dagli Stati membri aventi un interesse nel Mare del Nord (raccomandazione comune Mare del Nord) suggeriva di includere gli esemplari maturi di astice nell'elenco delle specie di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1241 che è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita. Lo CSTEP ha esaminato la documentazione presentata dagli Stati membri e ha concluso che esistono prove inconfutabili a sostegno dell'introduzione di tale misura. Lo CSTEP ha rilevato che misure analoghe sono state adottate in altre zone, con vantaggi economici a lungo termine derivanti dall'aumento degli sbarchi di astice riconducibile alla ricostituzione degli stock. È pertanto opportuno includere la misura proposta nel presente regolamento.

(13) La raccomandazione comune Mare del Nord suggeriva di aumentare la taglia minima di riferimento per la conservazione dell'astice nella zona economica esclusiva (ZEE) della Svezia nella divisione CIEM 3a. Lo CSTEP ha sottolineato che, nonostante la mancanza di prove specifiche a sostegno di tale richiesta, la misura rappresenta un aumento della taglia minima di riferimento per la conservazione. L'applicazione di tale misura permetterà uno sfruttamento meno intensivo dello stock, con conseguenti benefici evidenti per la sua conservazione. È pertanto opportuno includere la misura proposta nel presente regolamento.

(14) La raccomandazione comune Mare del Nord suggeriva inoltre di armonizzare la taglia minima di riferimento per la conservazione della spigola catturata nell'ambito della pesca ricreativa nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4 con la taglia minima di riferimento per la conservazione della spigola catturata durante le attività di pesca commerciale, come disposto all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio ([4]). Nella sua relazione 20-04 lo CSTEP ha rilevato che, dal momento che le attività di pesca ricreativa contribuiscono alla mortalità complessiva per pesca, l'applicazione anche alla pesca ricreativa della taglia minima di riferimento per la conservazione utilizzata per la pesca commerciale costituisce una misura di gestione positiva. È pertanto opportuno includere la misura proposta nel presente regolamento.

(15) La raccomandazione comune Mare del Nord suggeriva altresì di mantenere una serie di misure tecniche complementari concordate tra l'Unione e la Norvegia nel 2011 ([5]) e nel 2012 ([6]). Di tali misure tecniche specifiche, alcune erano già incluse nell'allegato V del regolamento (UE) 2019/1241, altre sono state inserite nel regolamento delegato (UE) 2019/2238 della Commissione ([7]) ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli anni 2019-2021. Tali misure sono intese ad aumentare la selettività e a ridurre le catture indesiderate per le attività di pesca o le specie cui si applica l'obbligo di sbarco e dovrebbero essere integrate nell'allegato V del regolamento (UE) 2019/1241. È pertanto opportuno includere tali misure nel presente regolamento.

([3]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf, pagg. 165-169 (Mare del Nord) e 219-220 (acque sudoccidentali).

([4]) Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

([5]) Verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra la Norvegia e l'Unione europea sulla regolamentazione della pesca nello Skagerrak e nel Kattegat nel 2012.

([6]) Verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione europea e la Norvegia, del 4 luglio 2012, su misure per l'attuazione di un divieto di rigetto e misure di controllo nella zona dello Skagerrak.

([7]) Regolamento delegato (UE) 2019/2238 della Commissione del 1º ottobre 2019 che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2020-2021 (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 34).

(16) La raccomandazione comune Mare del Nord suggeriva inoltre di mantenere l'uso delle reti SepNep consentito dal regolamento delegato (UE) 2019/2238. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni presentate erano dettagliate e attendibili e che erano state fornite prove a sostegno dell'efficacia del dispositivo SepNep. Tale dispositivo era stato analizzato dallo CSTEP negli anni precedenti e le conclusioni di quest'ultimo rimangono valide ([8]). Sulla base delle informazioni fornite, lo CSTEP ha inoltre concluso che il dispositivo SepNep è conforme all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1241 in quanto si tratta di un dispositivo di selettività equivalente nel contesto delle disposizioni tecniche stabilite per la pesca diretta dello scampo, che non comporterà un deterioramento delle norme in materia di selettività. È pertanto opportuno includere tale misura nel presente regolamento.

(17) La raccomandazione comune Mare del Nord suggeriva inoltre il fermo stagionale delle attività di pesca commerciale e ricreativa per l'astice nella zona economica esclusiva (ZEE) della Svezia nella divisione CIEM 3a. Lo CSTEP ha esaminato le prove fornite dagli Stati membri e ha osservato che, sebbene non siano state fornite informazioni di sostegno specifiche tali da permettere di quantificarne il potenziale vantaggio, la misura rappresenterà una riduzione della mortalità per pesca con probabili effetti positivi sugli stock di astice in combinazione con le altre misure proposte. È pertanto opportuno includere la misura proposta nel presente regolamento.

(18) La raccomandazione comune Mare del Nord suggeriva di introdurre il divieto di pescare l'astice con attrezzi diversi dalle nasse nella zona economica esclusiva (ZEE) della Svezia nella divisione CIEM 3a. Lo CSTEP ha concluso che, sebbene non siano state fornite informazioni di sostegno specifiche tali da permettere di quantificarne il potenziale vantaggio, il divieto di utilizzare reti da imbrocco destinate alla pesca di astice e aragosta ha prodotto effetti positivi in altre zone ed è probabile che la misura abbia effetti positivi per gli stock di astice. È pertanto opportuno includere tale misura nel presente regolamento.

(19) La raccomandazione comune presentata dagli Stati membri aventi un interesse nelle acque sudoccidentali (raccomandazione comune Acque sudoccidentali) suggeriva di mantenere la taglia minima di riferimento per la conservazione del sugarello catturato nell'ambito della pesca artigianale detta «xávega» nella divisione CIEM 8c e nella sottozona 9, attualmente inclusa nel regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione ([9]). Lo CSTEP si è richiamato alla sua precedente valutazione nella quale aveva fornito un giudizio positivo in merito a tale misura e concluso ([10]) che, alle condizioni stabilite nella raccomandazione comune, la proposta non avrebbe probabilmente modificato il modello storico di sfruttamento dello stock. Dato che le condizioni di tale richiesta non sono cambiate e che secondo lo CSTEP il modello di sfruttamento è rimasto stabile per almeno 20 anni, è opportuno includere tale misura nel presente regolamento.

(20) La raccomandazione comune Acque sudoccidentali suggeriva di armonizzare la taglia minima di riferimento per la conservazione delle specie elencate di seguito, catturate nell'ambito della pesca ricreativa nelle acque sudoccidentali, con la taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile alla pesca commerciale: eglefino, merluzzo carbonaro, merluzzo giallo, nasello, rombo giallo, sogliola, passera di mare, merlano, molva, molva azzurra, sgombro, aringa, sugarello, acciuga e sardina. La raccomandazione comune suggeriva di aumentare le taglie minime di riferimento per la conservazione del merluzzo bianco, dell'occhialone e della spigola nell'ambito della pesca ricreativa. Lo CSTEP ha esaminato le prove fornite e ha concluso ([11]) che, dal momento che le attività di pesca ricreativa contribuiscono alla mortalità complessiva per pesca, l'applicazione anche alla pesca ricreativa della taglia minima di riferimento per la conservazione utilizzata per la pesca commerciale costituisce una misura di gestione positiva. È pertanto opportuno includere tale misura nel presente regolamento.

(21) Al fine di ottimizzare i modelli di sfruttamento, aumentare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture indesiderate è pertanto opportuno adottare le misure tecniche presentate dagli Stati membri.

(22) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Dal momento che talune misure tecniche adottate nell'ambito dei piani di rigetto scadono alla fine del 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2021,

---

([8]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1710831/STECF+17-08+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf.

([9]) Regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 31).

([10]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1471816/STECF+16-10+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf, pagg. 86-87.

([11]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2660523/STECF+PLEN+20-01.pdf, pagg. 154-155.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1241 è così modificato:

1) all'allegato I è aggiunto il seguente punto:

«q) femmine mature dell'astice (*Homarus gammarus*) nelle divisioni CIEM 3a, 4a e 4b.»;

2) l'allegato V è così modificato:

a) la parte A è così modificata:

i) alla tabella è aggiunta la seguente voce:

«Astice (*Homarus gammarus*)	90 mm (lunghezza del carapace) nella zona economica esclusiva della Svezia nella divisione CIEM 3a»;

ii) il seguente punto è inserito sotto la tabella:

— «1. Alla pesca ricreativa si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione specificate nella presente parte per la spigola (*Dicentrarchus labrax*) nel Mare del Nord e per l'astice (*Homarus gammarus*) nella zona economica esclusiva della Svezia nello Skagerrak e nel Kattegat (divisione CIEM 3a).»;

b) nella parte B sono aggiunti i seguenti punti:

— «1.3. In deroga alle specifiche contenute nella tabella, per la pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak (divisione CIEM 3a) può essere utilizzato un dispositivo di trattenimento del pesce, a condizione che vi siano sufficienti possibilità di pesca per coprire le catture accessorie e che il dispositivo di trattenimento sia:

— costruito con un pannello superiore avente dimensioni minime di maglia di 120 mm (maglie quadrate),

— lungo almeno 3 metri e

— largo almeno quanto la griglia di selezione.

— 1.4. L'uso della rete SepNep ** di cui all'allegato I del presente regolamento è autorizzato come dispositivo di selettività equivalente nella pesca diretta dello scampo (*Nephrops norvegicus*).

_____

** «SepNep»: rete da traino a divergenti che:
— presenta dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 +≥ 100 mm;
— è dotata di molteplici sacchi, con dimensioni di maglia comprese almeno tra 80 e 120 mm, fissati a un singolo avansacco e in cui il sacco in posizione più elevata presenta dimensioni di maglia di almeno 120 mm ed è munito di una pannello di separazione con dimensioni di maglia di 105 mm; e
— può anche essere munita di una griglia di selezione facoltativa con una distanza massima tra le sbarre di almeno 17 mm, a condizione che sia costruita in modo tale da consentire l'uscita di scampi di piccole dimensioni.»;

c) nella parte C è aggiunto il seguente punto:

«7. Misure relative all'astice nella divisione CIEM 3a

7.1. Nella zona economica esclusiva della Svezia nella divisione CIEM 3a, l'astice (*Homarus gammarus*) può essere pescato esclusivamente con nasse (FPO).

La nassa deve avere almeno due aperture di fuga circolari, di diametro non inferiore a 60 mm, situate nella parte inferiore di ciascun compartimento della nassa. Gli astici catturati accidentalmente con altri attrezzi da pesca non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.

7.2. È vietato pescare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare astice (*Homarus gammarus*) nella zona economica esclusiva della Svezia nella divisione CIEM 3a:

a) nelle attività di pesca commerciale, nel periodo dal 1º gennaio al primo lunedì successivo al 20 settembre;

b) nelle attività di pesca ricreativa, nel periodo dal 1º dicembre al primo lunedì successivo al 20 settembre.

Gli esemplari di astice catturati accidentalmente durante i suddetti periodi non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.»;

3) la parte A dell'allegato VII è così modificata:

a) nella nota a piè di pagina 7, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La taglia minima di riferimento per la conservazione del sugarello (*Trachurus* spp.) catturato nella divisione CIEM 8c e nella sottozona CIEM 9 è di 12 cm per il 5 % dei contingenti rispettivi della Spagna e del Portogallo in tali zone. Entro tale limite del 5 %, nell'ambito della pesca artigianale con sciabiche da spiaggia detta «xávega» praticata nella divisione CIEM 9a, l'1 % del contingente del Portogallo può essere catturato con una taglia inferiore a 12 cm.»;

b) il seguente punto è inserito sotto la tabella:

«1. Alla pesca ricreativa nelle acque sudoccidentali si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione specificate nella presente parte per l'eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*), il merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*), il merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*), il nasello (*Merluccius merluccius*), il rombo giallo (*Lepidorhombus* spp.), la sogliola (*Solea* spp.), la passera di mare (*Pleuronectes platessa*), il merlano (*Merlangius merlangus*), la molva (*Molva molva*), la molva azzurra (*Molva dipterygia*), lo sgombro (*Scomber* spp.), l'aringa (*Clupea harengus*), il sugarello (*Trachurus* spp.), l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) e la sardina (*Sardina pilchardus*). Tuttavia, nella sottozona CIEM 8 si applicano le seguenti taglie minime di riferimento per la conservazione alle specie elencate di seguito, catturate nell'ambito della pesca ricreativa:

Merluzzo bianco (*Gadus morhua*)	42 cm
Occhialone (*Pagellus bogaraveo*)	40 cm
Spigola (*Dicentrarchus labrax*)	42 cm»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.

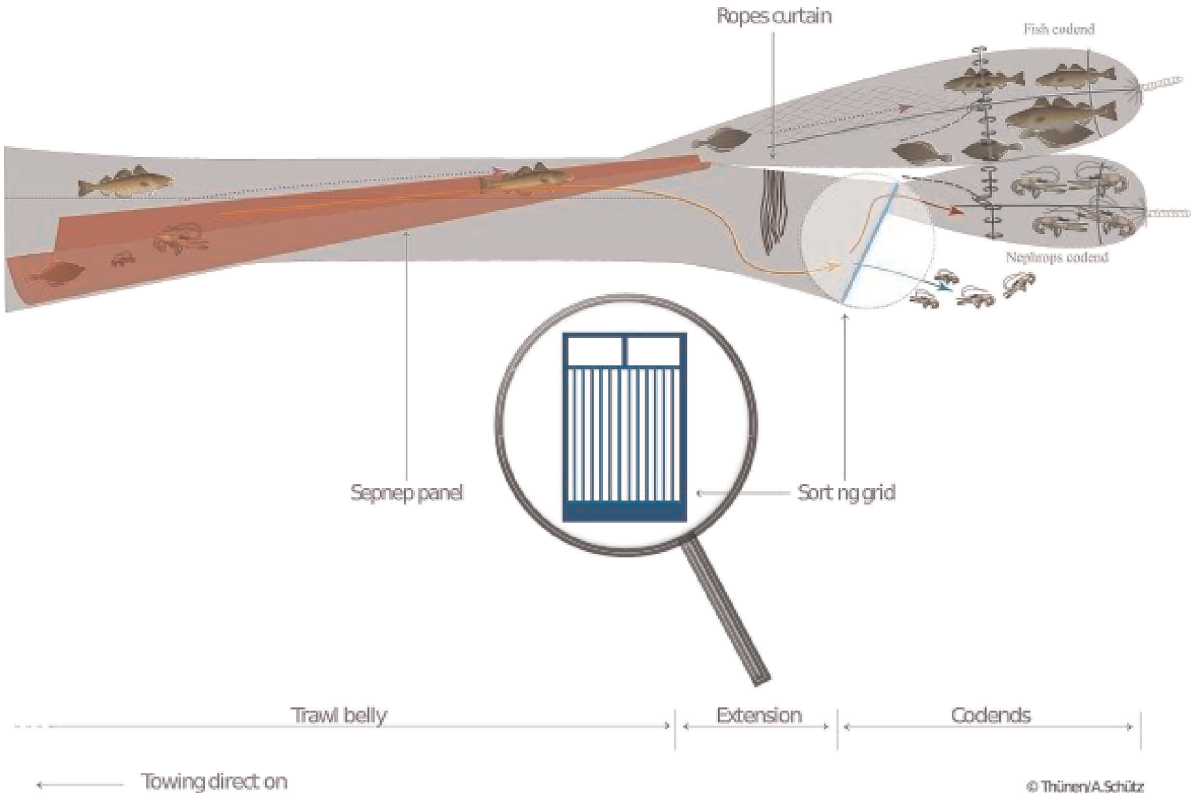
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Specifiche relative all'attrezzo da pesca SepNep



Sacco superiore (per la cattura di pesci)

- Apertura di maglia minima: 120 mm (tra i nodi)
- Circonferenza massima: 80 maglie (compresi i rinforzi dei bordi)

Sacco inferiore (per la cattura di scampi)

- Apertura di maglia minima: 80 mm (tra i nodi)
- Circonferenza massima: 110 maglie (compresi i rinforzi dei bordi)

Pannello di separazione

- Il pannello di separazione deve essere fissato completamente alle pezze della rete da traino, in modo tale che un pesce o uno scampo possa entrare nel compartimento inferiore della rete da traino soltanto passando attraverso le maglie del pannello. Il pannello deve incanalare gli esemplari grandi verso l'ingresso del sacco superiore. L'inizio del pannello deve essere collegato al ventre della rete da traino.
- Apertura di maglia massima: 105 mm (tra i nodi)
- Lunghezza minima del pannello: 100# maglie
- Larghezza massima del bordo posteriore del pannello: 16# maglie
- Il bordo anteriore del pannello deve avere una larghezza massima pari all'88 % della larghezza della rete da traino. Ciò equivale, ad esempio, a 2 maglie del pannello (105 mm) ogni 3 maglie della rete da traino (80 mm).

  - o Per il funzionamento efficace del pannello si raccomanda l'utilizzo della fibra Dyneema a doppio nodo.
  - o I galleggianti fissati al pannello inferiore sollevano la sezione anteriore, migliorando l'efficienza della vagliatura per gli scampi.

Griglia (facoltativa)

- La griglia deve essere fissata completamente alle pezze di rete del sacco o dell'avansacco intorno alla griglia, per impedire qualsiasi possibilità di accesso libero al sacco inferiore, se non attraverso le aperture superiori della griglia.
- Distanza minima tra le sbarre: 17 mm.
- L'angolo della griglia deve essere compreso tra 40 e 90 gradi, ma il valore consigliato è 45 gradi.
- L'accesso al sacco inferiore deve trovarsi sulla sezione superiore della griglia.
- L'accesso dalla griglia verticale al sacco inferiore non deve superare il 35 % della lunghezza combinata delle aperture verticali della sbarra e dell'apertura verso il sacco inferiore.
- Alla sezione superiore dell'avansacco o al sacco è collegata una retina piombata (72 g/m, diametro 6 mm), a una distanza di almeno 4 maglie prima della sezione inferiore della griglia.
- La retina piombata deve estendersi fino a raggiungere le sbarre inferiori della griglia.

